

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2022/04688

Del: 04/07/2022

Esecutivo Da: 04/07/2022

Proponente: P.O. Area Supporto Amministrativo e Contabile

OGGETTO:

Manutenzione ordinaria di n. 13 postazioni per il controllo e misurazione della velocità (elettrificazione e spostamento) al fine di permettere il collegamento diretto ai sistemi informativi in dotazione alla Polizia Municipale di Firenze

IL DIRETTORE

Dato atto che:

- il Corpo di Polizia Municipale dispone di strumenti misuratori di velocità autovelox che periodicamente necessitano di manutenzione ordinaria, verifiche di conformità, taratura e riparazioni per eventuali guasti improvvisi;
- l'apparecchiatura in questione è necessaria per il controllo della velocità e ciò comporta che la sua manutenzione venga effettuata in modo puntuale per non ritardare o compromettere lo svolgimento dell'attività di verifiche su strada;

Visto il Decreto Prefettizio del 24 settembre 2021 relativo all'individuazione delle postazioni fisse di rilevazione di velocità nel Comune di Firenze ai sensi dell'art. 4 D.L. 20 giugno 2002 n.121, convertito con modificazioni dalla Legge n.168 del 01 agosto 2002;

Dato atto della ripresa delle attività economiche, artigianali, commerciali e industriali e di conseguenza l'incremento del traffico veicolare in tutto il territorio comunale;

Ritenuto fondamentale garantire la presenza di strumenti misuratori di velocità nel

territorio comunale per la prevenzione dell'incidentalità stradale e di garantire la piena funzionalità di tutte le postazioni presenti sul territorio ed autorizzato con il citato Decreto Prefettizio;

Rilevato che sul territorio comunale sono già presenti postazioni box per misuratori di velocità che hanno necessità di manutenzione e ricollocamento tenuto conto delle nuove tecnologie per la rilevazione del traffico veicolare, in grado di collegarsi immediatamente con i sistemi informativi (software) della P.M.;

Precisato che gli interventi di manutenzione ordinaria sono partiti lo scorso anno con la manutenzione di n. 3 box, così come da determinazione dirigenziale n. DD/2021/07229 del 18/11/2021;

Precisato altresì che:

- per garantire il flusso dati dalla strumentazione di misurazione della velocità all'apparato software del Comando di Polizia Municipale è necessario andare a effettuare ulteriori manutenzioni su n. 13 postazioni sia per un loro adeguamento di tipo elettrico (7 postazioni) e sia per un loro riposizionamento sulla rete viaria (6 postazioni) tali da rendere perfettamente funzionale tutto l'apparato strumentale a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- trattasi di attività manutentiva ordinaria e non di modifica strutturale delle postazioni che sono già esistenti, onde poter continuare a renderle idonee al loro scopo;
- l'attività di manutenzione ordinaria è rivolta ai soli box e non alla strumentazione che in essa viene apposta già in possesso della P.M. e oggetto di separato affidamento a mezzo Accordo Quadro come da DD/2022/01248 del 03/03/2022, tenuto conto che gli strumenti di precisione possono essere manutentati e/o riparati dalla ditta che li ha realizzati;
- il servizio manutentivo previsto con la presente determinazione è pertanto di utilità e riveste carattere di urgenza onde rispettare le prescrizioni contenute nel citato Decreto Prefettizio;

Rilevato che:

- il Comune di Firenze tra le proprie partecipazioni societarie "*in house providing*" dispone della società Silfi SpA che ha quale oggetto sociale l'attività di "*costruzione, progettazione, installazione, manutenzione, ristrutturazione, monitoraggio, riqualificazione energetica, integrazione, adeguamento normativo e gestione di impianti tecnologici distribuiti sul territorio, anche a rete, connessi*

direttamente o indirettamente con la mobilità pedonale, veicolare, tramviaria e turistica, inclusa ogni attività strumentale accessoria necessaria alla gestione dei suddetti impianti [...]”;

- l'attività svolta dalla società Silfi SpA è congeniale al tipo di intervento da effettuare sulle postazioni di misurazione di velocità, consistenti in semplici box contenitori, escludendo invece gli interventi in essi contenuti oggetto di specifico appalto manutentivo;
- la medesima società si è resa disponibile ad effettuare immediatamente il servizio manutentivo ordinario sopra descritto, presentando idoneo preventivo 19/22 del 09/06/2022, per un importo di € 31.971,92 (escluso IVA 22%), applicando uno sconto sul servizio reso pari al 24,01%;
- il prezzo rimesso è conveniente per l'Amministrazione Comunale in quanto la medesima Società non solo applica la percentuale di sconto sopra citata, ma anche è disponibile ad effettuare il servizio di adeguamento di n. 7 postazioni e il servizio di spostamento di altrettante n. 6 postazioni in tempi celeri, affinché queste possano mantenere la loro ordinaria funzionalità;

Visti:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la *“stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”*;
- l'art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di poter affidare appalti nei confronti di società che rispettano il modello di società denominato *in house providing*, conformemente ai principi e agli indici identificativi stabiliti nell'ordinamento comunitario e in particolare le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

- l'art. 16, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016 avente come oggetto "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" il quale recita come segue: "1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata."

Visto il D. Lgs. n. 50/2016, ed in particolare l'art. 192, che ha istituito, presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprio soggetti in house;

Ricordato che, in base alle Linee Guida ANAC n. 7 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, in fase di prima applicazione, la domanda di iscrizione nel sopra citato elenco consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare, sotto la propria responsabilità, affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house, così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici;

Dato atto che Silfi Spa è iscritta nell'elenco delle società in house providing predisposto da Anac ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 50/2016 e ss. dalla data del 15/5/2019 (nota prot 171287 del 22/05/2019);

Rilevato che, all'esito della predetta valutazione, per motivi di efficienza, qualità del servizio ed economicità, sussistono i presupposti ai fini dell'ottimale impiego delle risorse pubbliche per l'affidamento in house alla Società Silfi S.p.a. del servizio in

argomento, in quanto strettamente integrato alla gestione dei flussi di traffico e propedeutico al collegamento immediato con i sistemi informativi (software) della P.M., garantendo al contempo qualità e maggiore efficienza del servizio rispetto ad affidamento mediante ricorso al mercato;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra detto, di affidare a Silfi SPA il servizio di manutenzione delle postazioni di misurazione di velocità per permettere il collegamento diretto ai sistemi informativi in dotazione alla Polizia Municipale di Firenze oltre che lo spostamento di altrettante postazioni per esigenze di cambio strumentazione;

Dato atto che la spesa prevista nell'offerta inviata da Silfi Spa, è di € 31.971,92 (escluso IVA 22% pari a € 7.033,82), per un totale di € 39.005,74;

Dato atto che la spesa prevista per l'affidamento del servizio di adeguamento delle n. 7 postazioni dei misuratori di velocità e spostamento di n. 6 box trova capienza a valere sul capitolo 24500 esercizio 2022;

Considerato che l'affidamento in oggetto è escluso dall'obbligo sulla tracciabilità (legge 136/2010), in quanto trattasi di "affidamento in house" come previsto dalla determinazione 10 del 22.12.2010 comma 2 punto 2 dell'Autorità di Vigilanza;

Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi sono rispettati gli obblighi di astensione di cui all'art. 53, comma 16 - *ter*, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, dell'Art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

Verificata la regolarità del DURC della società;

Visti:

- gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 175/2016 avente come oggetto "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*";
- lo Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento Generale per l'attività Contrattuale;

- l'art. 23 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;
- il DPR n.62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza approvato con delibera G.C. n. 21 del 28/01/2020;

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06/2022 del 28.02.2022 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2022-2024: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti" con cui è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2022 ed il bilancio pluriennale 2022-2024;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 17.05.2022, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024,
- con Decreto del Sindaco n. 87 dell'11/11/2019 è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Corpo Polizia Municipale al sottoscritto dott. Giacomo Tinella;

DETERMINA

1. **di dare** atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto:

2. **di affidare** alla società Silfi Società Illuminazione e Servizi Smarcity S.p.A. (cod. ben. 53955), con sede in Via della Robbia, 47 Firenze, cap 50100 -(FI)-P.IVA. 06625660482, il servizio "in house" di manutenzione ordinaria di n. 13 postazioni

(esclusivamente box contenitori) per il controllo e misurazione della velocità (elettrificazione e spostamento), per un costo complessivo di € 31.971,92 (escluso IVA 22% pari a € 7.033,82)

3. **di impegnare** l'importo complessivo di € 39.005,74= iva 22% inclusa a valere per l'esercizio 2022 sul capitolo 24500;
4. **di precisare** che l'affidamento riguarda esclusivamente la manutenzione ordinaria di box contenitori per le apparecchiature già in possesso dell'Amministrazione Comunale, sulle quali invece vige un appalto a mezzo Accordo Quadro affidato con DD/2022/01248 del 03/03/2022 all'unico soggetto titolato a potervi intervenire;
5. **di precisare** che si procederà alla liquidazione dei corrispettivi dovuti su presentazione di regolare fattura e previa verifica di tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. 136/10 e all'accertamento della regolarità contributiva;
6. **di precisare** altresì che il contratto verrà perfezionato con l'utilizzo dello scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio in conformità a quanto previsto all'art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e che il servizio di manutenzione dovrà concludersi entro questo esercizio 2022.
7. **di dare atto che:**
 - il presente affidamento è soggetto all'obbligo di pubblicità successiva sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1, Legge 190/2012;
 - per il procedimento in questione il Responsabile unico del procedimento è il Commissario P.M. Fabrizio Torrini Responsabile P.O. dell'Area Centrale Operativa e Mobilità Pubblica;

ALLEGATI INTEGRANTI

off 19.22 prev. firmato SILFI.pdf - 9fc540054c7be58e3a74357fb4dc4311dfb278353b8384a3b58e787124c74451

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giacomo Tinella

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2022	24500		2022/6371		€ 39.005,74	53955 - SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SPA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.